

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Monza e della Brianza

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA
TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE.**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 147 del 10/11/2009

INDICE

Art. 1 – Definizione

Art. 2 – Individuazione del contingente

Art. 3 – Modalità di attribuzione ed articolazione del rapporto a part-time

Art. 4 – Mobilità interna connessa alla trasformazione del rapporto di lavoro

Art. 5 – Trasferimento ad altro servizio

Art. 6 – Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario

Art. 7 – Trattamento economico

Art. 8 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento

REGOLAMENTO SUL REGIME DEL PART-TIME

Art. 1 – Definizione.

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene definito in:
 - a) “Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” nel quale la riduzione di orario rispetto al rapporto a tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
 - b) “Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulta previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
 - c) “Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” con combinazione delle due modalità a) e b).

Art. 2 – Individuazione del contingente.

1. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale in servizio a tempo pieno di ciascuna categoria prevista dal C.C.N.L. 31/03/1999. Salvo specifiche e motivate esigenze di natura personale e/o familiare, da valutarsi caso per caso a cura del Segretario – Direttore Generale, non hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale:
 - 1) Il personale inquadrato nella Cat. D titolare di posizione organizzativa;
 - 2) Il personale del Servizio di Polizia Locale.

Art. 3 – Modalità di attribuzione ed articolazione del rapporto a part-time.

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa con provvedimento del Segretario - Direttore Generale. Tale nuovo rapporto può essere costituito in 18, 24 e 30 ore settimanali.
2. Le richieste verranno valutate dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Contratti, sentito il Segretario Comunale, per quanto attiene all’orario richiesto e l’incidenza del part-time sull’organizzazione dei servizi. Il nuovo contratto individuale di lavoro fisserà l’articolazione del nuovo orario di lavoro di tipo orizzontale o verticale, in funzione dell’esigenza dei servizi con le possibilità di modifica dello stesso da parte del Responsabile del Servizio di riferimento alle mutate esigenze dei Servizi e previo congruo preavviso ed accordo con il dipendente.
3. Nella concessione del tempo parziale, qualora ci siano più domande rispetto i posti disponibili, avranno priorità i lavoratori:
 - a) portatori di handicap o d’invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
 - b) che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - c) con familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
 - d) con figli in età scolare (primo grado della scuola dell’obbligo);
 - e) con motivate esigenze di studio;
 - f) con comprovate motivazioni di carattere familiare o personale;
 - g) che abbiano superato i sessant’anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio.
4. In assenza di titoli di preferenza o in presenza di pari titoli, l’Amministrazione applicherà il criterio cronologico, accogliendo le domande rispettando la data di presentazione all’ufficio protocollo.
5. Qualora il dipendente richieda il tempo parziale per svolgere una seconda attività, l’orario di lavoro presso il Comune non potrà comunque superare le 18 ore settimanali. In tal caso è concessa (art. 56-bis, introdotto dall’art. 6 del D.L. 76/97, convertito in Legge 140/97) la facoltà di esercitare anche attività professionali che comportano l’iscrizione ad albi.
6. In conseguenza di quanto disposto dal precedente comma 4, il dipendente part-time con prestazione lavorativa non superiore a 18 ore settimanali è ammesso a svolgere:
 - a) attività di lavoro subordinato per conto di soggetti privati previa comunicazione;
 - b) attività di lavoro autonomo per conto di soggetti privati previa comunicazione;
 - c) attività di lavoro autonomo per conto di Enti pubblici previa autorizzazione;

- d) attività professionale implicante l'iscrizione ad albi.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere. L'Amministrazione entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato sia in palese contrasto con quella svolta presso l'Amministrazione o in concorrenza con essa e comunque risulti incompatibile con le esigenze di servizio.
 8. La trasformazione non può essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.
 9. Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione della seconda attività lavorativa.
 10. La decorrenza del rapporto di lavoro a tempo parziale è indicata nel provvedimento di concessione della trasformazione del rapporto stesso.
 11. I dipendenti, con rapporto di servizio a tempo parziale, con o senza iscrizione ad un albo, non possono prestare la loro attività lavorativa, professionale o a tempo determinato, presso un Ente pubblico.
 12. Il dipendente che trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time stipula un nuovo contratto individuale di lavoro nel quale è contenuta l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno. Nel contratto individuale viene altresì indicata la disponibilità del dipendente ad effettuare lavoro supplementare nel caso in cui, per motivi legati alla funzionalità del servizio, su richiesta del Responsabile dello stesso, se ne verifichi la necessità.
 13. Ai sensi dell'art. 4, comma 14 del CCNL 14/09/00, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto a tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. E' prevista la possibilità di rientrare a tempo pieno anche prima dei due anni, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e che le esigenze organizzative lo consentano. I dipendenti che intendono rientrare a tempo pieno alla scadenza o prima di essa dovranno farne richiesta scritta, almeno 60 gg. prima della data di rientro a tempo pieno. Gli effetti del rientro a tempo pieno decorrono dalla data indicata nel provvedimento di accoglimento.
 14. In deroga a quanto espresso nel comma precedente, su richiesta del dipendente, previo assenso dell'Amministrazione, il termine del biennio per il rientro a tempo pieno può essere ridotto ad un anno dalla data di inizio del part-time.

Art. 4 – Mobilità interna connessa alla trasformazione del rapporto di lavoro.

1. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che presentino la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o se, essendo già in regime di orario a tempo parziale, chiedano di passare ad una diversa articolazione oraria, potranno essere soggetti a procedure di mobilità interna all'Amministrazione, nel caso in cui il Dirigente/Capo settore di appartenenza abbia ravvisato l'esistenza di problematiche in ordine alla funzionalità del servizio.
2. Nel caso in cui il Dirigente/Capo settore non possa spostare il dipendente in altro ufficio appartenente al proprio Settore, il Segretario/Direttore Generale provvederà ad individuare una diversa collocazione ove le esigenze organizzative siano compatibili con la tipologia di lavoro prescelta dal dipendente, anche destinandolo a mansioni equivalenti nell'ambito della medesima categoria, anche con eventuale modifica di profilo, con congruo affiancamento formativo.
3. Delle suddette procedure vanno informate preventivamente le RSU.

Art. 5 – Trasferimento ad altro servizio.

Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro potrà essere trasferito presso altra Area/Servizio/Ufficio nel caso in cui la trasformazione comporti disfunzioni all'Area/Servizio/Ufficio di appartenenza.

Art. 6 – Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario.

L'effettuazione di prestazione lavorativa di natura aggiuntiva e/o straordinaria è regolata dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 7 – Trattamento economico.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni legislative e contrattuali previste per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa e della peculiarità del suo svolgimento, compreso il salario accessorio.

Art. 8 – Norme finali ed entrata in vigore del Regolamento.

1. Le trasformazioni a part-time del rapporto di lavoro già richieste, ma non ancora avvenute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento (anche se la mancata trasformazione è dovuta a proroga di sei mesi) saranno soggette alle disposizioni del presente Regolamento.
2. E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri Regolamenti comunali contrastanti con il presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si invia alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.